

1938 – Leggi razziali e censimento degli ebrei italiani

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390

REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, **non potranno essere ammesse persone di razza ebraica**, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, **non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica**.

Art. 3

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno **sospesi dal servizio**; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica **colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica**, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76 - Mancini.

REGIO DECRETO - LEGGE 17 novembre 1938 – XVII

«Agli effetti di legge:

- a) è di razza ebraica colui che è nato **da genitori entrambi di razza ebraica**, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
- b) è considerato di razza ebraica colui che è nato **da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera**;
- c) è considerato di razza ebraica colui che è **nato da madre di razza ebraica** qualora sia ignoto il padre;
- d) è considerato di razza ebraica colui che **pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica**, o sia, comunque, **iscritto ad una comunità israelitica**, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.»

Le **leggi razziali**, nel loro insieme, stabilivano che era proibito ai cittadini italiani di “razza” ebraica:

- contrarre matrimonio con persone appartenenti ad altra “razza”;
- prestare servizio militare in pace o in guerra;
- esercitare l'ufficio di tutore e di curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla “razza” ebraica;
- essere proprietari o gestori di aziende con più di 100 dipendenti e proprietari di terreni con estimo superiore a 5.000 lire o fabbricati con un imponibile superiore a 20.000 lire;
- avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini di “razza” ariana;

- iscriversi alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani;
- insegnare alle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine o grado e nelle Università (con immediata sospensione dell'insegnamento o della libera docenza)
- esercitare le professioni di notaio e di giornalista (per gli altri professionisti era obbligatoria la denuncia di appartenenza alla "razza" ebraica e l'iscrizione in elenchi aggiunti da istituirsi in appendice agli albi professionali);

Era fatto divieto di avere alle proprie dipendenze persone di "razza" ebraica: • alle Amministrazioni civili e militari dello Stato; • al Partito Nazionale Fascista; • alle Province, ai Comuni e agli enti pubblici; • alle Amministrazioni delle aziende municipalizzate e delle aziende collegate agli Enti pubblici; • alle Amministrazioni di imprese private di assicurazione.

C'erano tuttavia delle categorie di ebrei alle quali non erano applicabili le disposizioni contro la razza: • i componenti delle famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola e dei caduti per la causa fascista; • i mutilati, gli invalidi, i volontari e i decorati al valore nelle guerre sopraccitate; • gli iscritti al Partito Nazionale Fascista del 1919 fino al secondo semestre del 1924; • i legionari fiumani.

Le leggi razziali disponevano, infine, l'allontanamento dall'Italia di tutti gli ebrei stranieri entro 2 mesi; quelli ancora presenti sul suolo della penisola nel maggio 1940 furono internati nel campo di concentramento calabrese di Ferramonti di Tarsia.